

# Regione Basilicata


*Provincia di Matera*

Costa Jonica

## SCHEMA DI CONTRATTO

### IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA – LETTURA TARGHE

Decreto Legge 20 Febbraio 2017, n. 14, recante *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 Aprile 2017, n. 48. Patti per l'attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di Videosorveglianza.



Provincia di MATERA  
Comuni della Costa Jonica

OGGETTO: Asse 2 PON 'Legalità' 2014-2020. Interventi integrati finalizzati all'incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo. Progetto d'implementazione del sistema di videosorveglianza dell'Area del Metapontino (provincia di Matera)

COMMITTENTE: Provincia di Matera  
CIG 9560379255

## SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

(Art. 3, comma 1, lettera dd) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

(Art. 43, commi 1 e Art. 169 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

DESCRIZIONE	IMPORTO
Importo complessivo Appalto	€ 1.106.000,00

Matera, lì 31 Maggio 2023

Il Progettista: \_\_\_\_\_

Il Responsabile del procedimento:

\_\_\_\_\_

PROVINCIA DI MATERA

Repertorio n.: .....  
del: .....

**CONTRATTO D'APPALTO**

per l'esecuzione dei lavori "Asse 2 PON 'Legalità' 2014-2020. Interventi integrati finalizzati all'incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo. Progetto d'implementazione del sistema di videosorveglianza dell'Area del Metapontino (provincia di Matera).

L'anno duemila\_\_\_\_\_, il giorno\_\_\_\_ del mese di\_\_\_\_\_, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. \_\_\_\_\_ Segretario\_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)- \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di \_\_\_\_\_, codice fiscale [\_\_\_\_\_] e partita IVA [\_\_\_\_\_] che rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_\_,  
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)- \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, codice fiscale [\_\_\_\_\_] e partita IVA [\_\_\_\_\_] che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

**(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo d'impresa)**

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, rep. \_\_\_\_\_/racc. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_;  
codice fiscale [\_\_\_\_\_] e partita IVA [\_\_\_\_\_];

2- impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_;  
codice fiscale [\_\_\_\_\_] e partita IVA [\_\_\_\_\_];

3- impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_;  
codice fiscale [\_\_\_\_\_] e partita IVA [\_\_\_\_\_];

4- impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_;  
codice fiscale [\_\_\_\_\_] e partita IVA [\_\_\_\_\_];

nonché l'impresa \_\_\_\_\_.(1)  
con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_;

codice fiscale [\_\_\_\_\_] e partita IVA [\_\_\_\_\_], cooptata ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;  
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;  
nonché \_\_\_\_\_.(2)

denominato semplicemente «appaltatore»;

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

a) che è stato espresso il parere di cui all'art.48 del D.L. 31 maggio n.77(3)

..... in data \_\_\_\_\_, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di \_\_\_\_\_

un

c) che è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. ....:

e) che il bando per la \_\_\_\_\_ è stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., prevedendo un importo a base d'asta di Euro \_\_\_\_\_, di cui \_\_\_\_\_ relativi ad oneri per la sicurezza, come risultanti dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo e non soggetti a ribasso;

g) che con \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di \_\_\_\_\_

gara, dei requisiti di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa, alle condizioni di seguito descritte;

- h) che in seguito a \_\_\_\_\_ (5) , il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del responsabile dell'ufficio \_\_\_\_\_ del comune n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del \_\_\_\_\_ % (..... per cento) per l'importo di € ..... (Euro ..... ) comprensivo degli oneri per la sicurezza e degli oneri per il personale ed è stato assunto il relativo impegno di spesa n. ....;
- i) (caso di aggiudicazione a Consorzio) che il Consorzio aggiudicatario ha indicato quale consorziata esecutrice l'Impresa ..... con sede in ....., via .....
- l) che l'Appaltatore ha trasmesso la documentazione di cui all'allegato XVII al D.Lgs. 81/08,

verificata positivamente dal Committente;

- m) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016
- n) che responsabile unico del procedimento dei lavori di cui al presente atto è l'ing. \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
- o) che ai sensi dell'art 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto, senza riserve alcune, il verbale di cantierabilità in data \_\_\_\_\_, rubricato al protocollo n. \_\_\_\_\_;

- **(in caso di modifica dello stato dei luoghi)** che il responsabile del procedimento e l'appaltatore, rappresentato dal Sig. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ hanno sottoscritto il verbale, in atti al fascicolo \_\_\_\_\_, dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto;

- **(in alternativa - in caso di modifica dello stato dei luoghi e consegna dei lavori già effettuata in pendenza del perfezionamento contrattuale)** che in data \_\_\_\_\_ i lavori in oggetto sono stati consegnati come risulta da apposito atto, previa sottoscrizione del verbale, in atti al fascicolo \_\_\_\_\_, dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto;

- p) che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa;
- q) che i lavori sono finanziati con: \_\_\_\_\_
- r) che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sono state pubblicate nel seguente modo:

Pubblicazioni	Data	Prodotto editoriale	Descrizione	Indirizzo
Albo Pretorio della stazione appaltante:	___/___/20__			
Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea	___/___/20__			
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana:	___/___/20__			
Quotidiani nazionali	___/___/20__			
Quotidiani locali	___/___/20__			
Internet:	___/___/20__			

- s) che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la \_\_\_\_\_ si è costituita fideiussore con polizza n. \_\_\_\_\_, emessa in data \_\_\_\_\_, nell'interesse dell'impresa esecutrice ed a favore di \_\_\_\_\_, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria la \_\_\_\_\_ si riterrà obbligata in solido con l'impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

ovvero

- ☐ che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. é stata versata garanzia definitiva in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale (o presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;

ovvero

- ☐ che l'amministrazione NON richiede una garanzia, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., precisando che l'appalto è da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità, e che l'esonero dalla prestazione della garanzia è stato subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ed è motivato specificamente come di seguito: \_\_\_\_\_

che l'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del \_\_\_\_\_, così come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., avendo l'impresa aggiudicataria prodotto almeno una delle seguenti certificazioni:

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNICEIISO9000;

registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/11/2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;

inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 oppure un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

- t) che nei confronti del rappresentante dell'impresa, sig. \_\_\_\_\_, non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'art.105 co.6 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50(6) , né nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Antimafia A

☐ il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 88 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, l' \_\_\_\_\_(ente) recederà dal contratto;

Antimafia B

☐ il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 92 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, l' \_\_\_\_\_(ente) recederà dal contratto;

Antimafia C

☐ non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3 del D.lgs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto è inferiore a €150.000,00;

Antimafia D

☐ ai sensi dell'articolo 29 della l. n. 114/2014 non deve essere acquisita la documentazione antimafia, dato che l'impresa risulta iscritta / ha presentato istanza di iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo di \_\_\_\_\_;

- u) che in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ è stata inviata l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e che quindi è passato il termine dilatorio di cui all'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e che dopo l'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi del medesimo articolo l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

(1) Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di imprese già autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare l'intero periodo

(2) Qualora l'impresa non sia in possesso dei requisiti per la progettazione e, in sede di offerta, abbia scelto di associarsi con i soggetti ai quali affiderà la progettazione esecutiva, invece di indicarli semplicemente; in assenza della fattispecie cancellare l'intero periodo.

(3) ai fini della realizzazione degli interventi indicati nell'allegato IV del D.L. 77/21

(4) Indicare l'importo totale dei lavori; quindi riportare separatamente l'importo dei lavori oggetto dell'offerta in sede di gara e l'importo degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

(5) Completare con le parole "procedura aperta" oppure con le parole "procedura ristretta" a seconda del caso.

(6) Fino al 31.12.2021, ai sensi dell'art.1 co 8 L.55/2019 non serve indicare il subappaltatore.

## **A**      **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1**      **Oggetto del contratto**

1. Il/La \_\_\_\_\_ nella persona del \_\_\_\_\_, affida all'impresa \_\_\_\_\_ e per essa al costituito sig. \_\_\_\_\_, che accetta, l'appalto relativo ai lavori di “Asse 2 PON 'Legalità' 2014-2020. Interventi integrati finalizzati all'incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo. Progetto d'implementamento del sistema di videosorveglianza dell'Area del Metapontino (provincia di Matera).
2. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa
3. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, per le parti non abrogate, nonché di quelle contenute nel capitolato generale dei lavori pubblici 145/2000.
3. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale d'appalto.
4. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
  - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: Z2C1FCFE6E;
  - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: \_\_\_\_\_.

### **Art.2**      **Documenti che fanno parte del contratto**

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Atto i seguenti documenti:
  - a) capitolato speciale d'appalto redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti Ing. Paolo Acquasanta-Ing. Giovanni Grande;
  - b) il disciplinare di gara o la lettera di invito
  - c) verbale di procedura di gara con relativi allegati;
  - d) provvedimento di aggiudicazione definitiva;
  - e) l'offerta tecnica e l'offerta economica;
  - f) rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte
  - g) documentazione tecnica offerta in sede di gara dall'impresa e composta da:
    - gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
    - l'elenco dei prezzi unitari di cui all'Art.5;



i piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81;  
il cronoprogramma;  
le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli Art.27 e Art.28;  
I documenti elencati al precedente comma 1 sono conservati dalla Stazione appaltante.

### Art.3

#### **Norme da applicare all'appalto**

1. Si applicano all'appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto d'appalto e dal capitolato speciale, le norme statali e regionali in materia di opere pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro, di tutela ambientale e di regolazione dei negozi giuridici (contenute in leggi, regolamenti, decreti, circolari).
2. Si richiamano in particolare:

capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n.145;

il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 (per le parti non abrogate dal Decreto di cui sopra);

il Regolamento approvato con D.M. MIT 7 marzo 2018, n. 49;

il D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;

il D.Lgs. n. 81/2008;

le norme vigenti in materia di assunzioni (comprese quelle obbligatorie e le garanzie per i disabili), tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori;

le disposizioni vigenti in materia di trattamento economico e normativo della manodopera;

la legislazione in materia di circolazione stradale, tutela e conservazione del territorio e dell'ambiente;

le norme in materia di prevenzione antimafia;

le disposizioni in materia di impiantistica e di sicurezza degli impianti.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

(solo per lavori di importo fino a 500.000 euro, o per lavori di importo da 500.000 euro a 1 milione di euro qualora la Stazione appaltante si sia determinata in tal senso, sempre che non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 141, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006 né quelle di cui all'articolo 215, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, aggiungere il seguente : "I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 237 del d.P.R. n. 207 del 2010.

### Art.4

#### **Patto di integrità in materia di contratti pubblici**(7)

1. L'appaltatore si impegna a rispettare le clausole previste nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato quale misura di carattere generale volta a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità negli appalti pubblici dell'Ente Appaltante con atto sindacale n. \_\_\_\_\_ e allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale. Il Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Ente Appaltante e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; (variabili da inserire eventualmente in fase di stipula - scegliere il caso che ricorre) detto obbligo riguarda anche il/i subappaltatore/i ovvero il soggetto ausiliario

indicato dall'aggiudicatario in sede di offerta ovvero tutti i componenti del Raggruppamento Temporaneo ovvero la/le consorziata/e esecutrice/i.

2. La violazione del Patto può comportare la risoluzione del contratto come disposto all'art del medesimo Patto di integrità (8)

(7) Articolo da inserire se la stazione appaltante ha previsto nel bando di gara la necessità di rispettare il patto di integrità eventualmente emanato dall'Ente ai sensi della L.6.11.2012 n.190

(8) Inserire il numero dell'articolo che nel Patto di integrità adottato dall'Ete appaltante prevede la risoluzione

## Art.5 Condizioni generali di contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. È parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali ai quali si applica il ribasso contrattuale.  
Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

## Art.6 Corrispettivo del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a euro \_\_\_\_\_  
(diconsi euro \_\_\_\_\_)  
di cui:
  - a) euro \_\_\_\_\_ per lavori veri e propri, di cui:
    - a.1) euro \_\_\_\_\_ per costo del personale;
    - a.2) euro \_\_\_\_\_ per costi di sicurezza aziendali;
  - b) euro \_\_\_\_\_ per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

Cod.	Descrizione della categoria	Importo	

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo", l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, come determinato dall'offerta dell'appaltatore, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità dei lavori.

## Art.7 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di \_\_\_\_\_, all'indirizzo \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_.(9)
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante \_\_\_\_\_.(10)
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera " ", è/sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i signor \_\_\_\_\_.(11) autorizzati ad operare sul

conto di cui al comma 4.

4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT (12) - (13) - \_\_\_\_\_(14) - \_\_\_\_\_(15) - \_\_\_\_\_. (16) , ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

(9) Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici comunali, presso lo studio di un professionista o la sede di una società.

(10) Indicare il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore dell'appaltatore, oppure il creditore in caso di cessione dei crediti già notificata.

(11) Indicare una o più persone, con le generalità complete.

(12) Numero di controllo (due cifre)

(13) CIN (una lettera)

(14) Coordinata ABI (5 cifre)

(15) Coordinate CAB (5 cifre)

(16) Numero di conto corrente (12 cifre)

## **B RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Art.8 Consegna dei lavori - termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori**

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni (17) dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
3. Il certificato di ultimazione verrà redatto dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 12 del D.M. n. 49/2018, a seguito di comunicazione dell'appaltatore.  
Il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
4. Le eventuali proroghe all'ultimazione dei lavori saranno concesse dal responsabile del

procedimento nei termini e con le modalità previste dall'art. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 50 /2016.

(17) L'art. 5 comma 1 del DM 49/2018 stabilisce che la consegna deve avvenire non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto d'appalto

## **Art.9 Penale per i ritardi - Premio di accelerazione<sup>(18)</sup>**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 <sup>(19)</sup> per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro \_\_\_\_\_. <sup>(20)</sup>
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

(18) Cancellare le parole "Premio di accelerazione" qualora questo non sia previsto.

(19) Non inferiore allo 0,3 per mille e non superiore all'1 per mille dell'importo contrattuale

(20) Indicare l'importo in cifra assoluta, sulla base dell'aliquota stabilita.

## **Art.10 Sospensioni o riprese dei lavori**

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. <sup>(21)</sup>, è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

(fino al 30 giugno 2023)

2. In deroga al D.Lgs n.50/2016 art. 107, come stabilito dalla Legge 120/2020 art. 5, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:
  - a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
  - b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
  - c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le

- parti;  
d) gravi ragioni di pubblico interesse.

Il responsabile unico del procedimento dispone e gestisce le sospensioni secondo i casi disciplinati dal D.L. n. 76/2020, art. 5, come modificato dal D.L. 77/21 art.51

(in ogni caso)

Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
4. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 3.
5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra e previste dal D.Lgs 50/2016 art.107, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dal Codice Civile art. 1382. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
7. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

## Art.11

### Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
  - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
  - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
  - c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
  - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
  - e) le vie di accesso al cantiere;
  - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
  - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
  - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'Art.30.(22)

(22) Verificare la corrispondenza con la codifica degli articolo dello schema di contratto

## Art.12

### Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.(23)
3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computometrico; in ogni caso tale computometrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della

quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

(23) In caso di appalto col criterio dell'offerta di prezzi unitari sopprimere le parole «al netto del ribasso».

## **Art.13 Invariabilità del corrispettivo**

### **Fino al 31 dicembre 2022**

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.L. 17 maggio 2022, n.50 convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91 in relazione agli appalti pubblici di lavori con termine di presentazione entro il 31 dicembre 2021 è obbligatorio procedere alla revisione prezzi. Lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal D.L., ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 è adottato anche in deroga alle disposizioni contrattuali applicando i prezzi ai sensi dell'art. 26, comma 2 e 3, del D.L. 17 maggio 2022, n.50. La stazione appaltante riconoscerà i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, nella misura del 90 per cento.

### **Fino al 31 dicembre 2023**

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 come modificata dall'art.29 del D.L. 27 gennaio 2022 n.4 sarà possibile procedere alla revisione prezzi. Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'art. 23, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 5 (cinque) per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.

### **Dal 1 gennaio 2024**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'art. 106, comma 1, lettera a, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50.

## **Art.14 Variazioni al progetto e al corrispettivo**

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art.106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

## **Art.15 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo**

- 1 L'appaltatore avrà diritto, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, al pagamento di un'anticipazione pari al 30% (24) del valore del contratto, ex art 35 comma 18 del



D.Lgs.18 aprile 2016, n.50.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ex art. 35 comma 18 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma.
3. La garanzia dovrà essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.  
L'importo della garanzia sarà gradualmente recuperato mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso, all'ultimazione dei lavori, l'importo dell'anticipazione dovrà essere integralmente compensato.
4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede nel rispetto dei tempi contrattuali a causa di ritardi a lui imputabili. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
5. L'appaltatore avrà diritto, in corso d'opera, a pagamenti in acconto, quando il credito liquido, al netto del ribasso d'asta e di ogni pattuita e prevista ritenuta, raggiunga la somma di euro 200.000,00 (25) così come risultante dalla contabilità.
6. La corresponsione degli oneri per la sicurezza avverrà proporzionalmente all'emissione degli stati di avanzamento lavoro.
7. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.
8. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
9. Sui certificati di pagamento verrà applicata, a titolo di garanzia, una ritenuta, dello 0,50% (zerocinquanta per cento) sull'importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell'Impresa sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, che verrà restituita ad avvenuta approvazione del collaudo e/o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
10. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
11. In caso di ritardo, nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'appalto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici giorni) naturali e consecutivi. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
12. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi



agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto si applica quando disposto nell'Art.16.

13. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro \_\_\_\_\_giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione (26) e alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 nonché di una polizza indennitaria decennale ai sensi dell'articolo di cui all'Art.29, comma 4, del presente contratto.
14. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
15. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
16. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
  - a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'Art.7, comma 4;
  - b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'Art.1, comma 2;
  - c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
  - d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
  - e) le disposizioni del presente articolo devono essere obbligatoriamente imposte anche a subappaltatori, subcontraenti a fornitori e impresa della filiera ed andranno quindi inserite in tutti i contratti che abbiano un collegamento diretto con l'oggetto del contratto principale. Sono pertanto obbligati al loro rispetto tutti i soggetti in qualche misura coinvolti nella esecuzione della prestazione principale oggetto del contratto In difetto di espressa pattuizione nei contratti delle clausole in oggetto i predetti contratti saranno inefficaci, invalidi nei confronti della stazione appaltante.

(24) Consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art, 32 comma 8 codice appalti

(25) Inserire importo risultante dalla contabilità

(26) Adattare al caso

## **Art.16 Ritardo nei pagamenti**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) (27) dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

(27) «1/5 (un quinto)».

## **Art.17 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione**

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a

regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità al contratto, alle sue eventuali varianti ed ai conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali dei componenti e delle provviste utilizzati, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente.

- 2 Il collaudo include ancora tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore e comprende, infine, anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa e se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale.
3. Il collaudo finale, deve avere luogo entro e sei mesi dall'ultimazione dei lavori, (salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno)
4. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione, dovrà essere emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento.
5. L'esecutore, si impegna, a propria cura e spesa, a mettere a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire tutte le operazioni di verifica riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, -compreso quanto necessario al collaudo statico.
6. L'esecutore dovrà quindi provvedere, a proprie cure e spese al ripristino delle parti del lavoro, che sono state oggetto di tali verifiche.
7. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre d'ufficio, e la relativa spesa, che sarà addebitata all'esecutore inadempiente e quindi dedotta dal residuo credito allo stesso dovuto
8. Sono a carico dell'esecutore tutte le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate in fase di verifica ovvero per le spese necessarie per ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze sono a carico dell'appaltatore. Le suddette spese saranno prelevate dalla rata di saldo da pagare all'appaltatore.  
In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
9. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro ( ) (28) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve confermato dal responsabile del procedimento.
10. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.  
Decorsi due mesi da quest'ultimo termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione.
11. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio,

trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

12. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

(28) CompletareCompletare con un termine, espresso in mesi, non superiore a 3.

## Art.18

### Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante, ai sensi del Codice Civile art. 1456 (clausola risolutiva espressa), ha facoltà di risolvere il presente contratto, nelle seguenti ipotesi
  - a) frode nell'esecuzione dei lavori
  - b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - d) inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - g) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - h) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o applicazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di trattare con la pubblica amministrazione;
  - i) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto;
  - j) violazione del patto di integrità

La stazione appaltante risolve altresì il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

La risoluzione in danno all'appaltatore è prevista anche in caso di mancata consegna della progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.

La risoluzione del Contratto, nei casi succitati, sarà comunicata all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o Posta Elettronica Certificata (Pec) ed avrà effetto, senza necessità di ulteriori adempimenti, a far data dalla sua ricezione.

La risoluzione potrà, altresì, avvenire nei casi ed alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 50 /2016 art. 108, commi 1 e 1-bis nonché obbligatoriamente nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

La risoluzione potrà avvenire anche nel caso previsto dal D.L. n.76/20 art.5 co.4, nel caso in cui a seguito di sospensione, la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, non possa procedere con il medesimo soggetto designato o, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, previo parere del collegio consultivo tecnico. In tal caso si procede alternativamente ai sensi del D.L. n.76/20 art.5 co.4 lett. a), b), c) o d)

L'appaltatore sarà responsabile di tutti i danni causati alla Stazione Appaltante.

## Art.19

### Recesso dal contratto

1. La stazione appaltante, ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al

decimo dell'importo delle opere non eseguite, e con le modalità:  
precisate dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016

#### **Antimafia A**

L'ente committente recederà dal contratto, ex art- 94 del D.lgs. 159/2011 qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011.

#### **Antimafia B**

L'ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

### **Art.20 Controversie**

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non venisse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia / alla competenza del collegio consultivo (eventualmente costituito) o arbitrale di cui agli artt. 207 e 209 del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50 e s.m.i.

## **C ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

### **Art.21 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

1. L'appaltatore è obbligato: a rispettare ed ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalla legge di Legge (D. Lgs. n. 81/2008), nonché a tutte le disposizioni di Legge vigenti in materia di assunzione ed impiego di mano d'opera in genere.
2. L'Impresa Appaltatrice si obbliga alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali, derivanti dalle Leggi e dai contratti collettivi, nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Contratto.
3. L'Impresa Appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi di natura retributiva, contributiva e assicurativa, nonché ogni altro obbligo ed onere derivante dal rapporto con i propri dipendenti ed eventuali collaboratori autonomi, rispettando altresì ogni disposizione applicabile per la loro tutela, incolumità e integrità.

### **Art.22 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
  - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;(29)
  - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza\_\_\_\_\_ (30) di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo (31) di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al\_\_\_\_\_ (32) gli aggiornamenti

alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

(29) Clausola applicabile se i lavori sono soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

(30) Completare con le parole «e di coordinamento» se, in ragione dell'entità presunta del cantiere e delle sue caratteristiche di presenza di rischi, i lavori sono soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, oppure completare con la parola «sostitutivo» se il cantiere è sottratto ai predetti obblighi)

(31) Per cantieri rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, del decreto n. 81 del 2008, sopprimere la parola «/ sostitutivo»; per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, sopprimere la parola «e di coordinamento / ».

(32) Completare con le parole «direttore dei lavori» oppure «coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva», a seconda che il cantiere sia rispettivamente sottratto o soggetto, agli adempimenti di cui agli articoli da 90 a 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

## **Art.23**

### **Adempimenti in materia antimafia e in materia penale**

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159 /2011.
2. La stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione dell'appaltatore in riferimento all'insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma precedente.
3. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia,(33) mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

(33) Per contratti di importo inferiore a euro 5.186.000 sopprimere le parole "/ l'informazione antimafia" , per contratti di importo pari o superiore a euro 5.186.000 sopprimere le parole "la comunicazione antimafia /".

## **Art.24**

### **Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva espressa**

1. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla “filiera delle imprese”. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale. Clausola risolutiva espressa: la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 del Codice Penale in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis e 320, nonché per i delitti, di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322- bis, comma 2, 346- bis, comma 2, 353 e 353-bis del Codice Penale.

## **Art.25**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. trasmettendo prima della stipulazione del contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.
2. Il contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di \_\_\_\_\_ della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **Art.26 Subappalto**

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 50 /2016 art. 105 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.  
  
L'appaltatore può affidare in subappalto i lavori previa autorizzazione della Stazione Appaltante, e nei limiti indicati dal capitolato speciale, purché:
  - a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui al D.Lgs 50/2016 art.80 ;
  - b) all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare.
2. Il contraente principale ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.<sup>(34)</sup>
3. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
  - a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;
  - b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
  - c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 art.80. fino al 31.12.2021, ai sensi della L.55/2019 art.1 co 8, non serve indicare il subappaltatore
4. Le opere che necessitano di lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui al D.Lgs. 50 /2018 art. 89, comma 11 e al regolamento D.M. 10 novembre 2016, n. 248 diventano tali se singolarmente superiori al 10% dell'importo totale dei lavori; con divieto di avvalimento del 40% alla subappaltabilità e non può essere suddiviso senza ragioni obiettive.
5. È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell'art 105, comma 1, del Codice e immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese, la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2), del Codice.

<sup>(34)</sup> La L. 238/21 in vigore dal 1.02.2022, ha abrogato il comma 6 dell'articolo 105 relativo all'indicazione della



terna dei nomi dei subappaltatori e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174 relativa all'indicazione della terna dei nomi dei subappaltatori nei contratti di concessione, e ha modificato la disciplina sulle verifiche relative al subappaltatore di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.

## **Art.27 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante \_\_\_\_\_(35) numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_agenzia/filiale di \_\_\_\_\_(36) per l'importo di euro \_\_\_\_\_pari al \_\_\_\_\_(37) per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di \_\_\_\_\_.(38)
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema del decreto legge 19 gennaio 2018, n. 31.  
(35) (Completare con le parole "polizza assicurativa" oppure "fideiussione bancaria" a seconda del caso.)

(36) (Indicare la società o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede)

(37) (La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; qualora l'appaltatore sia in possesso di certificazione di qualità, la garanzia è ridotta della metà.)

(38) (Completare con le parole "regolare esecuzione" oppure "collaudo provvisorio" a seconda del caso.)

## **Art.28 Obblighi assicurativi**

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro \_\_\_\_\_. Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del \_\_\_\_\_% dell'importo garantito.
2. Nel caso si verificano inadempimenti contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro \_\_\_\_\_giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.
3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., emessa il \_\_\_\_\_da \_\_\_\_\_, per un importo garantito di Euro \_\_\_\_\_, così come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed Euro \_\_\_\_\_per quanto attiene la responsabilità civile verso

terzi.

## **D**      **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art.29**      **Oneri diversi**

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la ditta appaltatrice si obbliga:
  - a) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
  - b) a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

### **Art.30**      **Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

1. Spese di contratto, di bollo, di registro ed accessori tasse e trattamento fiscale Tutte le spese contrattuali, di bollo, di registro, tasse e conseguenti, sono a carico dell'appaltatore, nessuna esclusa, comprese quelle per la sua eventuale registrazione in caso d'uso. Resta a carico della stazione appaltante l'Imposta sul Valore Aggiunto di cui al D.P.R. 26.10.1972. n. 633. 1.  
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

L'Ufficiale rogante

\_\_\_\_\_



## Indice:

Art.1 Oggetto del contratto	pag. 6
Art.2 Documenti che fanno parte del contratto	pag. 6
Art.3 Norme da applicare all'appalto	pag. 7
Art.4 Patto di integrità in materia di contratti pubblici(7)	pag. 7
Art.5 Condizioni generali di contratto	pag. 8
Art.6 Corrispettivo del contratto	pag. 8
	pag. 8
<del>Art.7 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere</del>	pag. 9
<del>Art.8 Consegna dei lavori - termini del l'inizio e l'ultimazione dei lavori</del>	
Art.9 Penale per i ritardi - Premio di accelerazione(18)	pag. 10
Art.10 Sospensioni o riprese dei lavori	pag. 10
Art.11 Oneri a carico dell'appaltatore	pag. 12
Art.12 Contabilità dei lavori.	pag. 12
Art.13 Invariabilità del corrispettivo	pag. 13
Art.14 Variazioni al progetto e al corrispettivo	pag. 13
Art.15 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo	pag. 13
Art.16 Ritardo nei pagamenti	pag. 15
Art.17 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione	pag. 15
Art.18 Risoluzione del contratto	pag. 17
Art.19 Recesso dal contratto	pag. 17
Art.20 Controversie	pag. 18
Art.21 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza	pag. 18
Art.22 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere	pag. 18
Art.23 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale	pag. 19
Art.24 Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva espressa	pag. 19
Art.25 Tracciabilità dei flussi finanziari	pag. 19
Art.26 Subappalto	pag. 20
Art.27 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva	pag. 21
Art.28 Obblighi assicurativi	pag. 21
Art.29 Oneri diversi	pag. 22
Art.30 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale	pag. 22